



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
 - Articolo 2 - Istituzione dell'imposta
 - Articolo 3 - Presupposto dell'imposta
 - Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
 - Articolo 5 - Esenzioni
 - Articolo 6 - Misura dell'imposta
 - Articolo 7 - Obblighi di comunicazione e Registrazione dei dati
 - Articolo 8 - Obblighi di dichiarazione
 - Articolo 9 - Versamenti
 - Articolo 10 - Disposizioni in tema di accertamento
 - Articolo 11 - Sanzioni
 - Articolo 12 - Riscossione coattiva
 - Articolo 13 - Rimborsi
 - Articolo 14 - Pubblicazione
 - Articolo 15 - Finalità dell'imposta
 - Articolo 16 - Contenzioso
 - Articolo 17 - Disposizioni transitorie e finali
- Allegato A - Determinazione misura dell'imposta di soggiorno

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Santa Maria a Monte. Si intendono per strutture ricettive tutte quelle ricomprese nel Titolo II della Legge Regionale Toscana n. 86/2016 e del Titolo I della Legge Regionale Toscana n. 30/2003 e loro successive modificazioni e integrazioni nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50 ubicati nel territorio del Comune di S. Maria a Monte
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017.
4. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Santa Maria a Monte.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Santa Maria a Monte che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Anche ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nel caso previsto dall'art. 4 comma 5-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, deve essere nominato un rappresentante fiscale.
4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è

demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art. 2 del regolamento.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 12° anno compreso;
- b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, il personale docente accompagnatore di gruppi scolastici, con rilascio di specifica attestazione;
- c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- d) gli studenti che partecipano a progetti organizzati dal Comune di Santa Maria a Monte;
- e) Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso
- f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- g) gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio e limitatamente alla durata dello stesso;
- h) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie o rsa site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente

2. L'esenzione di cui ai punti f), g), e) e h) è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto interessato, al gestore della struttura ricettiva o al soggetto di cui al comma 4, articolo 4 del presente regolamento, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione, devono essere obbligatoriamente conservate per cinque anni.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 4 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro i termini fissati dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione e Registrazione dei dati

1. Il gestore ha l'obbligo di presentare trimestralmente, entro il giorno 15 del mese successivo alla fine del trimestre, una comunicazione al Comune di Santa Maria a Monte, più specificatamente all'ufficio tributi, contenente il numero totale dei pernottamenti distinguendoli tra quelli soggetti a imposta, quelli non soggetti e quelli esenti ai sensi del presente Regolamento. I gestori sono tenuti in modalità cartacea o digitale alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardano i cinque anni precedenti a quello in corso.

2. E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva di far pervenire al Comune di Santa Maria a Monte, entro le medesime scadenze di cui al successivo art. 9 ed in relazione agli stessi periodi di riferimento, i dati identificativi dei soggetti passivi che non hanno corrisposto l'imposta, in tutto o in parte.
3. La comunicazione è effettuata con le medesime modalità di cui al comma 2 del successivo art. 8 del presente regolamento, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Santa Maria a Monte sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile e ben visibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno cui è soggetto il soggiornante e sulle relative sanzioni.
5. I soggetti di cui all'art. 4, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 8

Obblighi Dichiarazione

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva trasmette al Comune di Santa Maria a Monte la dichiarazione annuale, riferita all'anno precedente, nella quale sono indicati, con dettaglio mensile, il numero dei soggiornanti, il numero dei pernottamenti e, rispetto a questi ultimi, il numero di quelli esenti, che hanno avuto luogo presso la propria struttura.
2. La dichiarazione è trasmessa telematicamente attraverso il portale di cui all'art. 7 mediante una procedura di validazione/conferma dei dati registrati nel corso dell'anno precedente. In caso di impossibilità dell'inoltro telematico è ammessa la presentazione della dichiarazione, redatta sull'apposita modulistica, sottoscritta dal gestore della struttura ricettiva.

Articolo 9

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Santa Maria a Monte con le modalità di cui al successivo comma 2. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli gruppi familiari. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo in ciascun mese, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, in concomitanza con gli altri adempimenti fiscali e contributivi. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, indicandone la causale, in uno dei modi seguenti:
 - a) mediante versamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Santa Maria a Monte;
 - b) sistema di pagamento elettronico Pago PA.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
4. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, al fine di rendere possibili i controlli di cui al precedente comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

Articolo 11

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997, dal D.Lgs. n. 472/1997 e dal D.Lgs. n. 473/1997 .
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, le disposizioni di cui al D.Lgs. N° 472/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per le violazioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione trimestrale alle prescritte scadenze, che ,come previsto all'art. 7, si considera effettuata con l'inserimento dei dati nel sistema informatico fornito dall'Ente da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero I soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,0, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
7. La mancata esposizione del cartello informativo di cui all'Articolo 7, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
8. La mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 7, comma 2, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 per ciascun caso ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, tale eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Santa Maria a Monte da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici).

Articolo 14

Pubblicazione

1. Al sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 15

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche. Nonché per i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. La Giunta Comunale annualmente presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi.

Articolo 16

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Per il primo anno di applicazione, 2024, l'applicazione del tributo decorrerà dal 01/06/2024.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2020, a norma dell' art. 13 co. 15 quater D.L. 201/2011, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Allegato A

ARTICOLAZIONE DELLE MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Alberghi a 5 stelle
Alberghi a 4 stelle
Alberghi a 3 stelle
Alberghi a 2 stelle
Alberghi a 1 stella
Alberghi diffusi

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Case per ferie
Ostelli per la gioventù
Affittacamere e Bed & breakfast
Case e appartamenti per vacanze (CAV)
Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017
Campeggi
Residenze d'epoca
Residence
Aree di sosta (art. 28 L.R. 86/2016)

ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Attività agrituristiche